

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24

Articolo 1 – Oggetto

1.1

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per “**Università**”, l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b. per “**Reclutamento**”, le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato dell'Università, disciplinate nel presente regolamento, mediante selezione dei candidati e pubblicità degli atti;
- c. per “**Commissione**” la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;
- d. per “**Ricercatore a tempo determinato**” i titolari di contratti ex art. 24, della legge 240/2010.

Articolo 2 – Attivazione della procedura

2.1

Il Consiglio Accademico valutando i fabbisogni didattici e di ricerca, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emanazione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di docenza e di servizio agli studenti. Tali posizioni saranno da attribuire mediante contratto di diritto privato a tempo determinato da lavoro dipendente, distinti per Settore Concorsuale e per Settore Scientifico - Disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.

2.2

Il reclutamento sarà attivato secondo le modalità descritte al presente articolo.

Il bando deve indicare:

- a. la tipologia contrattuale: contratto da Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, lettera a) ovvero lettera b) della Legge 240/2010;
- b. la durata: per la tipologia lettera a) triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio; per la

tipologia lettera b) triennale, non rinnovabile;

c. la decorrenza: di norma il 1° ottobre ovvero il 1° marzo di ogni anno accademico;

d. il Settore Concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante Settore Scientifico - Disciplinare;

e. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione, distinti per tipologia contrattuale.

Il bando dovrà inoltre indicare il regime di impegno richiesto dall'Università ai Ricercatori a tempo determinato, per soddisfare le esigenze accademiche dell'Università, anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori. In particolare l'Università richiede ai propri Ricercatori a tempo determinato un regime di impegno a tempo pieno, corrispondente a 1.500 ore ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, salvo diversa disposizione dell'Ente finanziatore, di cui 350 ore complessive per lo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa, pari a 120 ore d'aula, e di servizio agli studenti, oppure un regime di impegno a tempo definito con le caratteristiche indicate in bando con l'applicazione integrale del sistema di compatibilità e incompatibilità previsto dal Regolamento interno, come definito dall'art. 6 della Legge 240/2010.

Il bando riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che sarà definito con trattativa privata, rispettando il limite minimo di cui all'8° comma dell'art. 24 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

Il bando infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

2.3

Sarà data pubblicità al bando sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea. L'Università può prevedere anche ulteriori forme di pubblicità.

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

3.1

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti da Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

3.2

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti da Ricercatore a tempo determinato, tipologia b) candidati che, oltre ad essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, abbiano usufruito dei contratti di tipologia a), ovvero per almeno tre anni dei contratti di cui all'art. 1, comma 14 della previgente Legge 230/2005, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di Assegni di Ricerca ex art. 51 della Legge 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, o di assegni di ricerca ex art. 22 della Legge 240/2010 ovvero di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse stipulati in atenei stranieri.

3.3

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3.4

Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che siano coniuge oppure abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3.5

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi con lo stesso soggetto anche con atenei diversi, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1

Le candidature alla selezione dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza in esso stabilito. I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del MIUR.

4.2

Alle domande dovranno essere allegati (in formato pdf se inviata a mezzo PEC):

- a. curriculum scientifico-professionale;
- b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando;
- d. elenco di referees di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Università;
- e. altri elementi utili alla valutazione previsti dall'art. 2 del DM 25 maggio 2011, n. 243.

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1

Per effettuare la selezione, l'Università si avvale di una Commissione nominata dal Rettore e composta da tre membri di cui almeno due professori di cui uno appartenente al settore concorsuale cui afferisce il posto bandito. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici, limitatamente alla predeterminazione dei criteri.

5.2

I candidati, le cui domande saranno ritenute meritevoli di approfondimento, saranno invitati a presentarsi in Università per svolgere una serie di colloqui attitudinali e a tenere un seminario scientifico sui temi del loro lavoro di ricerca.

5.3

Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando un elenco di idonei, che sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo.

5.4

Nell'effettuare la valutazione la Commissione tiene conto di quanto previsto all'art. 3 del DM 25 maggio 2011, n. 243.

Articolo 6 – Stipulazione del contratto

6.1

Ai candidati giudicati idonei, l'Università si riserva la possibilità di fare una offerta contrattuale nella quale sarà precisato: la tipologia contrattuale a) ovvero b), l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti in termini di numero minimo di pubblicazioni richieste, il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato cui sia stata formulata un'offerta dovrà comunicare la propria accettazione della stessa.

6.2

Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare l'assunzione a tempo determinato, di norma a decorrere dal 1° ottobre dell'anno successivo ovvero dal 1° marzo dell'anno accademico in corso, della durata prevista per tipologia: lettera a) durata di tre anni prorogabile per soli due anni; per la tipologia b) durata triennale, non rinnovabile.

6.3

I ricercatori a tempo determinato con contratto tipologia lettera a) possono chiedere di modificare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Consiglio Accademico e del Comitato Esecutivo che dovrà verificare la sostenibilità economica. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime per almeno un anno.

Articolo 7 – Contratto da Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

7.1

Nei sei mesi precedenti la scadenza contrattuale di cui alla tipologia a), sarà sottoposta a valutazione l'attività svolta dal Ricercatore a tempo determinato.

7.2

La proroga è proposta dal Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell'interessato, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento stesso.

7.3

La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore e avverrà sulla base di modalità e criteri determinati dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242. L'esito di tale valutazione è formalizzato in apposito verbale.

7.4

In caso di esito positivo, il Consiglio Accademico, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proroga di tale contratto per un biennio.

Articolo 8 – Contratto da Ricercatore a tempo determinato, tipologia b), valutazione dell'attività svolta ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 legge 240/10

8.1

All'inizio dell'ultimo anno contrattuale il Consiglio Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, può richiedere, al Consiglio di Amministrazione l'avvio di una procedura valutativa ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 legge 240/10 nel ruolo di Professore Associato del Ricercatore titolare di contratto a tempo determinato, tipologia b) in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del Decreto Rettorale di indizione sul sito web dell'Ateneo.

8.2

Entro il termine stabilito nel bando il Ricercatore è tenuto a presentare domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione.

8.3

Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che siano coniuge oppure abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8.4

La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, sentito il Consiglio Accademico, e avverrà sulla base di modalità e criteri determinati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

In particolare sono necessarie al fine del conferimento del posto da professore associato, un numero adeguato di pubblicazioni scientifiche in sedi di prestigio o giudicate equivalenti dall'Ateneo e positive valutazioni sull'attività didattica e di servizio agli studenti prestate nell'arco complessivo della durata contrattuale.

8.5

Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

8.6

In caso di esito positivo, il Consiglio Accademico, previa proposta del Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Ricercatore a tempo determinato lettera b) che, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato.

Articolo 9 – Efficacia

9.1

Il presente regolamento, previsto dall'art. 24 della Legge 240/2010 e adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.